



Wolters  
Kluwer

## RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA

### ADEMPIMENTO

#### Rivalutazione dei beni d'impresa: il Documento interpretativo OIC 7

L'OIC ha pubblicato il nuovo Documento interpretativo n. 7: le principali novità risiedono nella possibilità di rivalutazione dei beni immateriali protetti da privativa industriale che, seppure capitalizzabili, siano stati imputati direttamente a conto economico. Sono esclusi dalla rivalutazione i contratti di leasing, in quanto la loro contabilizzazione avviene in Conto Economico, mentre si può procedere quando il bene è stato riscattato e iscritto nell'attivo dello Stato Patrimoniale del bilancio 2019. Per quanto riguarda i marchi, la loro vita utile può essere prolungata di 20 anni a far data dall'esercizio di rivalutazione, entro i limiti di efficacia della tutela giuridica.

### DA SAPERE

#### Rivalutazione beni d'impresa estesa al 2021 senza effetti fiscali

La legge di conversione del decreto Sostegni estende la possibilità di rivalutare i beni d'impresa anche nel 2021. Questa volta, però, l'agevolazione introdotta dal decreto Agosto è limitata ai soli fini civilistici, con esclusione della possibilità di riconoscere i maggiori valori anche ai fini fiscali. Non si potrà, pertanto, beneficiare degli effetti fiscali concernenti sia la deducibilità dei maggiori ammortamenti, sia il calcolo per la deducibilità delle spese di manutenzione ordinaria. Tutto ciò comporta una valutazione contabile, dal momento che il saldo attivo che si costituirà per effetto della rivalutazione dovrà essere ridotto per via dello stanziamento delle imposte differite.

### AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA

**Fisco** - Importi da cashback senza imposizione

**Impresa** - Ammortamenti sospesi e deduzione fiscale

**Lavoro** - Contributi artigiani e commercianti 2021: versamento prima rata slitta al 20 agosto

**Scadenze dal 20 maggio al 3 giugno 2021**

## ADEMPIMENTI

### Rivalutazione dei beni d'impresa: il Documento interpretativo OIC 7

di Luca Di Penta

*L'OIC ha pubblicato il nuovo Documento interpretativo n. 7: le principali novità risiedono nella possibilità di rivalutazione dei beni immateriali protetti da privativa industriale che, seppure capitalizzabili, siano stati imputati direttamente a conto economico. Sono esclusi dalla rivalutazione i contratti di leasing, in quanto la loro contabilizzazione avviene in Conto Economico, mentre si può procedere quando il bene è stato riscattato e iscritto nell'attivo dello Stato Patrimoniale del bilancio 2019. Per quanto riguarda i marchi, la loro vita utile può essere prolungata di 20 anni a far data dall'esercizio di rivalutazione, entro i limiti di efficacia della tutela giuridica.*

#### Adempimento

La rivalutazione deve essere fatta con riferimento a ogni singolo bene, scegliendo quale criterio un valore massimo desunto dal suo potenziale realizzo nel processo produttivo, in base al contributo che può dare nella produzione dei ricavi, cd. valore d'uso, ovvero in base al valore di mercato.

Quest'ultimo può essere determinato dai listini prezzo, da ragionevoli stime in base alle consuetudini nelle trattative di mercato, ovvero dal prezzo concordato nei contratti.

L'art. 11 della Legge n. 342/2000, infatti, fissa il limite massimo della rivalutazione nei valori attribuibili ai beni secondo la loro consistenza e capacità produttiva, ovvero in quelli attribuibili in base ai valori correnti.

Centrale è l'indicazione da parte degli amministratori dei criteri seguiti nella rivalutazione dei beni al punto 1 della Nota Integrativa, e nell'illustrazione dei movimenti delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie, con particolare riferimento proprio alle rivalutazioni; tali stime devono essere asseverate nella relazione allegata al bilancio del Collegio Sindacale.

Per i beni materiali e immateriali, si può eseguire la rivalutazione utilizzando tre distinte modalità:

- 1) **rivalutazione del bene** iscritto nelle Attività con rivalutazione proporzionale del relativo Fondo di ammortamento;
- 2) **rivalutazione solamente del valore lordo** del cespite;
- 3) **riduzione del Fondo di ammortamento**, con conseguente emersione di un maggior valore netto.

Ai sensi della circolare dell'Agenzia delle entrate n. 22 del 6 maggio 2009, **per ogni bene** ricompreso in una categoria omogenea delle Voci dell'attivo dello Stato Patrimoniale si

può adottare una tecnica diversa, mantenendo inalterati l'orizzonte di durata residua del bene, nonché l'aliquota di ammortamento.

Il periodo di ammortamento può essere modificato convenzionalmente in base a una revisione in merito all'utilità nel tempo del cespite, secondo ragioni oggettive, che esulano dalla procedura di rivalutazione, e formalizzate in Nota Integrativa dagli amministratori, i quali giustificano il motivo per cui si ritiene che la remunerazione di quel bene all'interno del processo produttivo avverrà in un periodo più lungo rispetto a quello originariamente stimato.

Per la rivalutazione di un bene si può adottare, altresì, una tecnica mista, aumentandone in parte il valore lordo, diminuendo in parte il relativo fondo di ammortamento, in modo che il valore netto si allinei a quello del bene fissato in base ai valori correnti o al suo valore d'uso.

Nel bilancio in cui è eseguita la rivalutazione, l'ammortamento è computato secondo il vecchio piano di ammortamento, in quanto si intende che la prima è perfezionata alla fine dell'esercizio; pertanto, i beni saranno ammortizzati sistematicamente con i maggiori valori solo da quello successivo.

### Esempio

Si riporta un esempio di rivalutazione nel 2020 di un'attrezzatura avente un valore di carico nel bilancio dell'anno di **euro 100.000**, un relativo fondo di ammortamento per **euro 60.000**, un coefficiente di ammortamento del **15% annuo** e che viene rivalutato al valore corrente di mercato di un bene similare avente un prezzo di **euro 80.000**.

Le tecniche contabili di rivalutazione dei beni			
Criterio	Attivo	Fondo Ammortamento	Quote ammortamento nell'esercizio successivo
Rivalutazione del costo d'acquisto lordo	140.000	60.000	30.000
Rivalutazione del costo lordo e del fondo	200.000	120.000	30.000
Rivalutazione del fondo ammortamento	100.000	20.000	30.000

Volendo recepire le indicazioni della circolare n. 22/2009 dell'Agenzia delle entrate, si potrebbe rivalutare il cespite stimando un valore lordo di **euro 120.000**, con una riduzione del fondo di ammortamento a **euro 40.000**, a causa di un diverso concorso stimato sul ciclo produttivo nel corso degli esercizi futuri: la quota di ammortamento dell'esercizio 2020, in mancanza di ulteriori ragioni che giustificano una rettifica, rimane **euro 15.000**, per aumentare a **euro 30.000** nel 2021.

Si possono rivalutare i valori di un bene materiale, descritto dal principio contabile OIC 16, e di un bene immateriale, descritto dal principio contabile OIC 24, anche se nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 sono stati completamente ammortizzati: è sufficiente che siano iscritti in bilancio.

## Novità

---

Il documento interpretativo 7 dell'OIC prende in esame i risvolti contabili derivanti dall'art. 110 del D.L. n. 104/2020, convertito in Legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Esso rammenta che la procedura di rivalutazione è **facoltativa**, e **derogatoria** ai criteri di valutazione del bilancio di cui all'art. 2426 c.c. e di ogni altra disposizione che verte su quest'ultimo.

In deroga al principio secondo cui si possono rivalutare i cespiti iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, a esclusione dei beni immobili che sono l'oggetto dell'attività d'impresa, il documento OIC prescrive la possibilità di rivalutazione per tutti quei beni immateriali che, protetti da privativa industriale, seppur capitalizzabili, siano stati imputati direttamente a Conto Economico.

La società che si avvale della rivalutazione iscrive un saldo attivo in apposita voce del Patrimonio Netto, o direttamente nel capitale sociale.

L'art. 110, comma 3, del D.L. n. 104/2020, precisa che **tale riserva può essere affrancata, pagando un'imposta sostitutiva del 10%**, che va a diminuzione della prima, e che trova contropartita in un debito tributario estinguibile in tre rate annuali, a decorrere dalla scadenza del saldo dell'IRES relativa all'esercizio in cui la rivalutazione viene eseguita.

Anche i **maggiori valori** dei beni in sede di rivalutazione possono trovare riconoscimento IRES e IRAP, attraverso il versamento di un'**imposta sostitutiva del 3%** sui maggiori valori, con riconoscimento fiscale a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è stata eseguita: le modalità e scadenze di pagamento sono le stesse previste per l'affrancamento del saldo di rivalutazione.

Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o destinazione per finalità estranee all'esercizio dell'impresa prima del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione, le plusvalenze o minusvalenze fiscali sono riconosciute secondo un computo che tiene conto del valore dei relativi beni *ante* rivalutazione fiscale.

Ad ogni modo, il debito per l'affrancamento del saldo di rivalutazione e per il maggior valore fiscale dei cespiti rivalutati porta all'iscrizione di un debito ai sensi del principio OIC 19, che, come tale, deve essere **attualizzato**, se il valore dell'attualizzazione è rilevante: in tal caso, l'effetto dell'attualizzazione è contabilizzato nella voce del patrimonio netto in cui la rivalutazione è stata iscritta.

Con particolare riferimento ai **marchi**, al fine di sfruttare appieno e rendere credibile la rivalutazione, in deroga alla regola generale, la vita utile del cespite può essere prolungata di **20 anni**.

Nel caso si effettui una rivalutazione di natura esclusivamente contabile, si genera una differenza temporanea d'imposta ai fini IRAP e IRES, che porta all'accensione del Fondo per imposte differite, con contropartita la riduzione della riserva di rivalutazione; negli esercizi successivi, il fondo imposte differite viene rilasciato a Conto Economico, in misura corrispondente al realizzo del maggior valore dovuto all'ammortamento civilistico.

Di seguito si riportano le novità che caratterizzano il documento interpretativo 7 dell'OIC.

Le novità del documento interpretativo 7 OIC		
Oggetto	Aspetti rilevanti	Eccezioni e particolarità
<b>Beni immateriali non capitalizzati</b>	La rivalutazione può avere luogo anche sui beni immateriali capitalizzabili, per cui si è optato per imputazione diretta a conto economico	Essendo tali beni originariamente non iscritti come immobilizzazioni immateriali, non si può applicare l'art. 110 del D.L. n. 104/2020, per cui la rivalutazione opera solo ai fini civilistici
<b>Marchi protetti da privativa industriale</b>	Nel paragrafo 71 del principio OIC 24 è scritto a chiare lettere che la vita utile dei marchi non può eccedere i 20 anni	In deroga a tale periodo temporale e al principio di immodificabilità della vita utile residua del bene solo per la rivalutazione si è stabilito che il limite di 20 anni di vita utile del marchio, all'esito di tale operazione, possa essere prorogato di altri 20 anni, purché entro il periodo di tutela della privativa industriale
<b>Rivalutazione dei beni esistenti nell'esercizio in corso 2019</b>	La rivalutazione dei beni viene posta in essere operativamente alla fine dell'esercizio successivo a quello in corso alla fine del 2019	La rivalutazione può anche essere effettuata direttamente nel bilancio <i>infra</i> -annuale in corso al 31 dicembre 2019, purché approvato successivamente al 13 ottobre 2020: trattandosi di un'operazione <i>una tantum</i> , la rivalutazione non può aver luogo anche nell'esercizio successivo
<b>Rivalutazione di beni separabili</b>	Sussistenza di un immobile strumentale che insiste su un terreno di proprietà	La rivalutazione va effettuata individuando 2 distinti valori, uno per il terreno e uno per il fabbricato
<b>Imposte differite sulla rivalutazione art. 110 D.L. n. 104/2020</b>	Si tratta del fondo per imposte differite, da trattare a sensi del principio OIC 19 avente a oggetto i debiti d'esercizio	Il debito deve essere attualizzato se la rettifica è rilevante, la stessa va iscritta direttamente a patrimonio netto andando a confluire nella riserva da rivalutazione

Si può procedere alla rivalutazione di partecipazioni di controllo e collegamento ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile, comprese quelle a controllo congiunto all'esito di contratti di *joint venture* con altri investitori.

## Soggetti interessati

Sono **interessati** al documento OIC le S.r.l., anche semplificate, le S.p.A., le S.a.p.A., le società cooperative, le società di mutua assicurazione, gli enti pubblici e privati, nonché i *trust*, residenti in Italia e che svolgono in via esclusiva o principale attività commerciale.

## Soggetti esclusi

Sono **escluse** dalla possibilità di rivalutazione le società che redigono il bilancio ai sensi dei principi contabili internazionali.

## Procedure

Si consideri il seguente caso pratico.

### Esempio

Alfa S.r.l. vuole rivalutare il suo marchio di olio d'oliva Peruzzi, acquisito per euro 100.000 nel 2008 e ammortizzato ai valori consentiti dal Codice civile, allineati al piano di ammortamento applicato ai sensi dell'art. 103, comma 1, del TUIR, sulle Immobilizzazioni Immateriali: il valore netto del marchio viene rivalutato a euro 150.000 e la data di scadenza della tutela giuridica cade al 31 dicembre 2040; si decide di rivalutare il marchio agendo sul valore lordo e quello del fondo di ammortamento, allungando la vita utile del bene a quella data, da quella originaria decorrente dal 1° gennaio 2009 e scadente il 31 dicembre 2026.

Il piano di ammortamento del marchio si presenta al 31 dicembre 2020 come segue.

Il piano di ammortamento del marchio Peruzzi all'esito della rivalutazione nell'esercizio 2020					
Anno	Costo	F.do amm. Iniziale	Quota amm.	Fondo amm. Finale	Costo residuo
2008	100.000,00	-	-	-	100.000,00
2009	100.000,00	-	5.555,56	5.555,56	94.444,44
2010	100.000,00	5.555,56	5.555,56	11.111,11	88.888,89
2011	100.000,00	11.111,11	5.555,56	6.666,67	83.333,33
2012	100.000,00	16.666,67	5.555,56	22.222,22	77.777,78
2013	100.000,00	22.222,22	5.555,56	27.777,78	72.222,22
2014	100.000,00	27.777,78	5.555,56	33.333,33	66.666,67
2015	100.000,00	33.333,33	5.555,56	38.888,89	61.111,11
2016	100.000,00	38.888,89	5.555,56	44.444,44	55.555,56
2017	100.000,00	44.444,44	5.555,56	50.000,00	50.000,00
2018	100.000,00	50.000,00	5.555,56	55.555,56	44.444,44
2019	100.000,00	55.555,56	5.555,56	61.111,11	38.888,89
2020	100.000,00	61.111,11	5.555,56	66.666,67	33.333,33

Al fine di allineare il valore lordo e il relativo fondo di ammortamento al valore netto del marchio, si devono rivalutare i primi due fattori del 350% per ottenere un valore corrente netto di euro 150.000 e, in base a perizia contabile, risulta che il valore a

nuovo del marchio Olio Peruzzi può valere non meno di **euro 450.000**, facendo la valutazione dei ricavi consolidati e prospettici che ha generato; si dovrà, inoltre, modificare la quota di ammortamento per tenere conto del prolungamento della vita utile del marchio al 2040, e la situazione all'esito della rivalutazione si presenterà come sotto riportato:

Anno	Costo	Rivalutazione	Fondo amm. Finale	Fondo amm. Rivalutato	Costo residuo
<b>2020</b>	100.000,00	350.000,00	66.666,67	300.000,00	150.000,00

Alfa S.r.l. provvede a pagare l'affrancamento della riserva di rivalutazione e l'imposta sostitutiva per il maggior ammortamento del marchio, provvedendo a redigere la scrittura relativa al pagamento del 3% del maggior valore del marchio, ai fini dell'allineamento dell'ammortamento civilistico e di quello fiscale:

**31.12.2020**

Imposta sostitutiva rival. marchio	Debiti per imposta sostitutiva	3.500,00
------------------------------------	--------------------------------	----------

Di seguito si contabilizza la scrittura per contabilizzare l'affrancamento:

**31.12.2020**

Imposta sostitutiva affrancamento riserva	Debiti per imposta sostitutiva	11.666,67
---	--------------------------------	-----------

Il totale dei debiti per l'imposta sostitutiva va a ridurre la riserva di rivalutazione di cui all'art. 110 del D.L. n. 104/2020, e quantificata in **euro 116.667**.

**31.12.2020**

Riserva di rivalutazione D.L. n. 104/2020	Imposte sostitutive D.L. n. 104/2020	15.166,67
---	--------------------------------------	-----------

Il piano di ammortamento del marchio a decorrere dall'esercizio 2021 sarà modificato secondo la seguente tabella:

Anno	Costo	Fondo amm. Iniziale	Quota amm.	Fondo amm. Finale	Costo residuo
2020	450.000,00	-	5.555,56	300.000,00	150.000,00
2021		300.000,00	7.500,00	307.500,00	142.500,00
2022		307.500,00	7.500,00	315.000,00	135.000,00
2023		315.000,00	7.500,00	322.500,00	127.500,00
2024		322.500,00	7.500,00	330.000,00	120.000,00
2025		330.000,00	7.500,00	337.500,00	112.500,00
2026		337.500,00	7.500,00	345.000,00	105.000,00
2027		345.000,00	7.500,00	352.500,00	97.500,00
2028		352.500,00	7.500,00	360.000,00	90.000,00
2029		360.000,00	7.500,00	367.500,00	82.500,00
2030		367.500,00	7.500,00	375.000,00	75.000,00
2031		375.000,00	7.500,00	382.500,00	67.500,00
2032		382.500,00	7.500,00	390.000,00	60.000,00
2033		390.000,00	7.500,00	397.500,00	52.500,00
2034		397.500,00	7.500,00	405.000,00	45.000,00
2035		405.000,00	7.500,00	412.500,00	37.500,00
2036		412.500,00	7.500,00	420.000,00	30.000,00
2037		420.000,00	7.500,00	427.500,00	22.500,00
2038		427.500,00	7.500,00	435.000,00	15.000,00
2039		435.000,00	7.500,00	442.500,00	7.500,00
2040		442.500,00	7.500,00	450.000,00	-

Nelle dichiarazioni IRES e IRAP annuali non è necessario apportare variazioni nel quadro RF, poiché l'importo di 1/18 prescritto dall'art. 103, comma 1, del TUIR, costituisce un limite massimo, che può essere ragionevolmente ridotto secondo la vita utile residua assunta dal marchio dopo la rivalutazione e fissato entro la scadenza della sua tutela giuridica.

## Decorrenza

Il documento interpretativo n. 7 dell'OIC è stato soggetto a revisione e pubblicato nella versione definitiva il 31 marzo 2021.

## DA SAPERE

### Rivalutazione beni d'impresa estesa al 2021 senza effetti fiscali

di Simone Evangelista

*La legge di conversione del decreto Sostegni estende la possibilità di rivalutare i beni d'impresa anche nel 2021. Questa volta, però, l'agevolazione introdotta dal decreto Agosto è limitata ai soli fini civilistici, con esclusione della possibilità di riconoscere i maggiori valori anche ai fini fiscali. Non si potrà, pertanto, beneficiare degli effetti fiscali concernenti sia la deducibilità dei maggiori ammortamenti, sia il calcolo per la deducibilità delle spese di manutenzione ordinaria. Tutto ciò comporta una valutazione contabile, dal momento che il saldo attivo che si costituirà per effetto della rivalutazione dovrà essere ridotto per via dello stanziamento delle imposte differite.*

Con la rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni, il decreto Agosto (D.L. n. 104/2020) ha previsto, per i soggetti indicati nell'art. 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, che non adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS, la possibilità di incrementare i patrimoni netti delle società per far fronte alle perdite maturate nell'esercizio 2020 a causa della pandemia.

Per effetto di una modifica proposta in sede di conversione in legge del decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021), viene estesa la possibilità di effettuare la **rivalutazione dei beni d'impresa** nell'esercizio successivo a quello previsto dal comma 2 dell'art. 110 del D.L. n. 104/2020. In particolare, oltre che nel bilancio o rendiconto successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, la rivalutazione dei beni potrà essere effettuata:

- nel **bilancio al 31 dicembre 2021**, per le imprese aventi l'esercizio coincidente con l'anno solare.
- nel **bilancio d'esercizio successivo a quello chiuso nel 2021**, per le imprese con esercizio "a cavallo" d'anno.

#### Effetti fiscali esclusi

Il beneficio, che prevede l'introduzione del nuovo comma 4-*bis* all'art. 110 del D.L. n. 104/2020, si rivolge ai **beni non rivalutati nell'esercizio precedente**, purché posseduti e iscritti nelle immobilizzazioni al 31 dicembre 2019. Per espressa disposizione normativa, tuttavia, le società che vorranno beneficiare di questa nuova possibilità saranno soggette ad alcuni limiti, dal momento che la **rivalutazione** potrà essere effettuata **solo ai fini civilistici, escludendo gli effetti fiscali** previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 110.

Di conseguenza, non sarà possibile usufruire dei benefici fiscali (ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP) sfruttando il riconoscimento dei maggiori valori dietro versamento dell'imposta sostitutiva del 3%. Coerentemente, anche il comma 3 dell'art. 110 del decreto Agosto sull'**affrancamento della riserva di rivalutazione**, prevista nella misura del 10%, **non troverà applicazione**.

Pertanto, stante il tenore della norma, **non si potrà beneficiare degli effetti fiscali** concernenti:

- la deducibilità dei maggiori **ammortamenti**;
- il **calcolo per la deducibilità delle spese di manutenzione ordinaria**, con benefici per l'innalzamento del *plafond* di deducibilità fiscale delle spese di cui all'art. 102, comma 6, del TUIR, dovendo operare una variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi e IRAP per i costi non deducibili fiscalmente.

## Una boccata d'ossigeno per le imprese

---

L'estensione dell'agevolazione, pur limitata all'ambito civilistico, costituisce una boccata d'ossigeno per molte imprese (in particolare se costituite nella forma di **società di capitali**) che necessitano di un adeguato sostegno per superare il momento di crisi. Ben venga, quindi, l'opportunità di rivalutare i beni d'impresa, al fine di rafforzarne il patrimonio, ma sempre con le dovute accortezze e nel rispetto dei principi di rappresentazione veritiera e corretta dei valori espressi in contabilità. A tale riguardo, è opportuno citare il principio contabile OIC 16 (§ 75), secondo cui il **limite massimo** della rivalutazione di un'immobilizzazione è il suo **valore effettivamente recuperabile** tramite l'uso o la vendita, che in nessun caso deve essere superato.

## Saldo attivo di rivalutazione

---

La riserva che si genererà, non essendo formata da utili effettivamente realizzati, è soggetta a particolari vincoli civilistici.

A delineare le regole di comportamento è l'art. 13 della legge n. 342/2000, ai sensi del quale il saldo attivo di rivalutazione è imputato a capitale ovvero accantonato in un'apposita riserva **con espresso riferimento alla norma istitutiva** (nel caso di specie, "Riserva da rivalutazione ex art. 110 D.L. n. 104/2020").

Ai fini civilistici, in caso di riduzione della riserva per **attribuzione ai soci**, il citato articolo stabilisce che, ove la riserva di rivalutazione non fosse imputata a capitale sociale, la stessa può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni previste per la **riduzione del capitale sociale** di cui all'art. 2445, commi 2 e 3, c.c.

La rivalutazione ai soli fini civilistici comporta l'iscrizione di una riserva di utili, **libera e disponibile**, che potrà essere utilizzata per copertura perdite ovvero distribuita ai soci e tassata in capo agli stessi. Allorquando la riserva venisse utilizzata a copertura delle perdite, gli utili successivi non si possono distribuire, fino a quando la riserva non venga reintegrata o ridotta con delibera dell'assemblea straordinaria.

Per quanto concerne gli effetti civilistici legati alla rivalutazione, è opportuno chiarire che, avendo quest'ultima valenza esclusivamente civilistica, determinerà l'emersione di **differenze temporanee** tra i maggiori **valori contabili** e quelli **fiscali**, con **obbligo di stanziare le imposte differite passive**.

La rivalutazione solo civilistica comporta l'**indeducibilità dei maggiori ammortamenti** stanziati sui beni rivalutati e il sorgere di maggiori **plusvalenze fiscali** rispetto a quelle contabili in caso di cessione dello stesso bene. Pertanto, come ricordato dal documento interpretativo n. 7 dell'OIC, alla data di rivalutazione le società dovranno **stanziare le imposte differite IRES e IRAP a diretta riduzione della riserva iscritta nel patrimonio netto**; negli esercizi successivi, dette imposte si riverseranno nel conto economico in misura corrispondente al realizzo del maggior valore attraverso l'ammortamento, la cessione dell'immobile o l'eventuale successiva riduzione per perdita di valore.

Per chiarezza, si veda l'esempio di seguito riportato.

## Esempio

### 1. Rivalutazione del bene anno X

Fabbricato	a	Riserva di Rivalutazione (D.L. 104/2020)	100.000
Riserva da Rivalutazione	a	Fondo imposte differite	27.900

### 2. Utilizzo imposte differite a copertura dei maggiori ammortamenti anno X+1

Ammort. Fabbricato	a	F.do amm. Fabbricato	3.000
F.do imposte differite	a	Imposte differite	837

## Effetti ai fini delle società non operative

In base all'art. 30, comma 2, della legge n. 724/1994, i **ricavi minimi** ai fini della disciplina delle società non operative continueranno ad essere **calcolati in base ai valori storici**, non avendo la rivalutazione efficacia ai fini fiscali. È, quindi, opportuno evidenziare che, a seconda del metodo di contabilizzazione prescelto (segnatamente l'incremento del solo costo storico), si potrebbe verificare l'**impossibilità di applicare la causa di esclusione "n. 9"**, riferita alle società che presentano un valore della produzione superiore al totale attivo dello stato patrimoniale.

## Effetti ai fini dell'ACE

Per quanto concerne l'agevolazione ACE, infine, l'incremento del patrimonio netto, a seguito dell'imputazione del saldo attivo di rivalutazione, non assume rilevanza ai fini del calcolo, in quanto la riserva è costituita da **utili non effettivamente realizzati**. A confermare tale tesi è anche il documento di prassi (circolare n. 21/E del 2015) in cui l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le riserve di rivalutazione sono **indisponibili** e, pertanto, non rientrano nella base di calcolo dell'agevolazione. Tale riserva potrà essere **computata** nel calcolo solo quando sarà realizzata, a seguito del processo di ammortamento o della cessione del bene rivalutato.

## NOTIZIE DELLA SETTIMANA

### FISCO

---

#### Compensi percepiti dagli eredi: autofattura

---

Nell'ipotesi di compensi percepiti dagli eredi, se la partita IVA del cedente/prestatore non è cessata da più di cinque anni, **il curatore potrà emettere un'autofattura elettronica tramite SDI**; diversamente, dovrà ricorrere all'autofattura cartacea. La regolarizzazione esige che, oltre all'emissione dell'autofattura, il cessionario/committente versi all'Erario l'IVA relativa al compenso pagato, con la conseguenza che agli eredi andrà versato il corrispettivo al netto dell'imposta.

*Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 14 maggio 2021, n. 344*

---

#### Rafforzamento patrimoniale: nuovo codice tributo

---

L'Agenzia delle Entrate ha istituito il **codice tributo 6942** per consentire l'utilizzo in compensazione - tramite modello F24 - del credito d'imposta in favore degli investitori, previsto dal decreto Rilancio per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni, limitatamente all'importo non fruito nella dichiarazione dei redditi:

- **"6942"** denominato "Credito d'imposta per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni - investitori - art. 26, c. 4, DL n. 34 del 2020".

*Agenzia delle Entrate, risoluzione 13 maggio 2021, n. 33/E*

---

#### Rivendite tabacchi: nuovo codice tributo

---

L'Agenzia delle Entrate ha istituito il **codice tributo 5480** per consentire il versamento - mediante il modello F24 Accise - delle somme per l'incameramento del deposito cauzionale a seguito di disdetta, revoca o rinuncia relative alla gestione delle rivendite di tabacchi, così come richiesto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Direzione Tabacchi) con nota n. 86320 del 22 marzo 2021:

- **"5480"** denominato "Incameramento cauzione rivendita tabacchi".

*Agenzia delle Entrate, risoluzione 13 maggio 2021, n. 32/E*

---

#### Bonus formazione 4.0: deposito telematico

---

Ai fini del credito d'imposta per investimenti effettuati dalle imprese per la formazione del personale dipendente in tecnologie del Piano Nazionale Impresa 4.0, il corretto adempimento riguardante il deposito telematico presso il Ministero del Lavoro del contratto collettivo o aziendale costituiva, sia in relazione al periodo d'imposta 2018, sia in relazione al periodo d'imposta 2019, *"una condizione di ammissibilità al beneficio"*. La modifica introdotta dalla legge di Bilancio 2020 si rende applicabile **solo a decorrere dal periodo d'imposta 2020**.

*Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 13 maggio 2021, n. 343*

---

## Svalutazione dei crediti di modesto importo

---

In tema di crediti di modesto importo, la mancata deduzione in tutto o in parte come perdite fiscali delle svalutazioni contabili dei crediti, nell'esercizio in cui già sussistevano i requisiti per la deduzione, **non costituisce violazione del principio di competenza fiscale**, sempre che detta deduzione avvenga non oltre il periodo d'imposta in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla vera e propria cancellazione del credito dal bilancio.

*Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 13 maggio 2021, n. 342*

---

## Cessione terreni per trasformazione territorio

---

In caso di **assenza di accordo o convenzione** tra le parti, **non è possibile** accedere al trattamento tributario inerente all'**imposta di registro in misura fissa ed esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale**, che si applica anche a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio, posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici, nonché a tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi.

*Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 13 maggio 2021, n. 341*

---

## Accordo ristrutturazione debiti: nota variazione IVA

---

Il *dies a quo* a decorrere dal quale ciascun creditore può legittimamente procedere all'emissione della nota di variazione IVA va individuato in quello di **omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti**. A fronte di note di variazione regolarmente emesse, il cessionario/committente è tenuto alla registrazione delle stesse e deve procedere anche al riversamento della relativa imposta all'Erario.

*Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 13 maggio 2021, n. 340*

---

## Scambio automatico informazioni finanziarie

---

Il 2021 rappresenta per il Perù l'anno del **primo scambio di informazioni su conti finanziari** e il primo periodo d'imposta oggetto di comunicazione è il 2020. Per Antigua e Barbuda, Costa Rica, Grenada, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia e Turchia, invece, il 2020 rappresenta l'anno del **primo scambio di informazioni su conti finanziari**, con primo periodo d'imposta oggetto di comunicazione il 2019.

*MEF, D.M. 26 aprile 2021 (G.U. 12 maggio 2021, n. 112)*

---

## Interessi dovuti in caso di rimborso IVA

---

Sul rimborso IVA risultante da una rettifica della base imponibile, al pari del rimborso di un'eccedenza di imposta sul valore aggiunto, è dovuta la corresponsione di interessi, **qualora questo rimborso non venga effettuato entro un termine ragionevole**. Spetta al giudice del rinvio procedere a tutto quanto rientri nella propria competenza per garantire la piena efficacia di tali disposizioni, provvedendo a un'interpretazione del diritto nazionale conforme al diritto dell'Unione.

*Corte di Giustizia UE, sentenza 12 maggio 2021, C-844/19*

---

## Prestazioni di ricovero rese da strutture private

---

Il regime di esenzione IVA trova applicazione alle prestazioni di ricovero rese da **strutture private non accreditate** in favore di un ente ospedaliero nell'ambito di un regime di convenzione, **purché le stesse vengano effettuate a condizioni sociali ed economiche analoghe** a quelle rese dagli organismi sanitari pubblici. Secondo quanto previsto dal Decreto Cura Italia, le prestazioni rese da strutture private non accreditate non potranno godere dell'invocata esenzione IVA, una volta cessato lo stato di emergenza previsto dalla legge.

*Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 12 maggio 2021, n. 339*

---

## Importi da cashback senza imposizione

---

Il cashback, quale restituzione all'acquirente di una parte della spesa per gli acquisti effettuati attraverso il portale, non rientrando in nessuna delle categorie reddituali previste, **non risulta assoggettabile a imposizione**. Diversa è l'ipotesi in cui, invece, venisse riconosciuta dalla società all'utente una somma per incentivare l'utilizzo del portale da parte di altri utenti (ad esempio, con la formula "*porta un amico*"), sia in misura fissa, che in misura percentuale, in base agli acquisti dagli stessi effettuati. In tale ipotesi, infatti, le somme corrisposte costituirebbero un reddito diverso.

*Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 12 maggio 2021, n. 338*

---

## Bonus facciate: interventi visibili da via privata

---

E' possibile fruire del bonus facciate per le spese di manutenzione straordinaria finalizzate al recupero dell'involucro esterno della palazzina in cui è inserito l'immobile, che risulta **parzialmente visibile da una via privata, ma "ad uso pubblico"**. La detrazione non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico; quindi, sono escluse le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

*Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 12 maggio 2021, n. 337*

---

## Crediti emergenti dalla dichiarazione 2020

---

I crediti emergenti dalla dichiarazione annuale 2020, relativa al periodo d'imposta 2019, non compensati nel 2020 per raggiunti limiti di utilizzo (1 milione di euro), **possono continuare a essere compensati nel 2021** (indicando nel modello F24 come anno di riferimento il 2019), fino alla data di presentazione della dichiarazione annuale 2021 relativa al periodo d'imposta 2020. Questi crediti che residuano dall'anno precedente, al netto di quanto già utilizzato in compensazione con il modello F24, saranno "rigenerati" e, conseguentemente, sottoposti al visto di conformità.

*Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 12 maggio 2021, n. 336*

---

## Sanzioni antiriciclaggio con PagoPA

---

È in linea la nuova sezione "**pagoPA per RGS**", dedicata all'integrazione dei servizi di pagamento per le sanzioni derivanti dalla violazione delle disposizioni antiriciclaggio: il servizio si aggiunge alle modalità di pagamento già in uso (bonifico bancario e bollettino postale). Cliccando sul pulsante "*Antiriciclaggio pagoPA*", il servizio consente di accedere alle posizioni debitorie da sanare e di effettuare il pagamento richiesto dalla Ragioneria Territoriale di competenza.  
*Ragioneria Generale dello Stato, nota 12 maggio*

---

## Cessione di autoveicoli a disabili: IVA ridotta

---

In tema di cessione di autoveicoli a disabili, l'**intestazione** del veicolo deve essere effettuata in alternativa **in capo al disabile**, se titolare di reddito proprio, **o in capo al soggetto che ha in carico** il disabile. Ai fini IVA, va anche presentata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in cui si attesti che nel quadriennio anteriore alla data di immatricolazione della vettura non è stato acquistato altro veicolo con analoga agevolazione.  
*Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 11 maggio 2021, n. 335*

---

## Assistenza fiscale a distanza e-fatture con delega

---

La modalità di assistenza fiscale a distanza **può essere applicata anche in caso di delega** per la consultazione e l'acquisizione delle fatture elettroniche dei contribuenti e per gli altri servizi indicati nel provvedimento direttoriale del 5 novembre 2018, in scadenza nel periodo dell'emergenza Covid-19. In ogni caso, la regolarizzazione delle deleghe o dei mandati e della documentazione deve intervenire una volta cessata l'attuale situazione emergenziale.  
*Agenzia delle Entrate, risoluzione 11 maggio 2021, n. 31/E*

---

## Integratori alimentari: quando c'è l'IVA ridotta

---

Se il prodotto rientra tra le preparazioni alimentari **non nominate né comprese altrove** (vd. ex 2107), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura, le **cessioni sono soggette all'aliquota IVA ridotta al 10%**. Gli integratori alimentari non sono prodotti che beneficiano automaticamente dell'aliquota IVA ridotta, in quanto questi beni non sono previsti in alcuna delle parti della Tabella A, allegata al decreto IVA. L'eventuale applicazione agli stessi di un'aliquota IVA ridotta è **decisa caso per caso**, in base al parere tecnico reso dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che ne ha analizzato la relativa composizione.  
*Agenzia delle Entrate, risposte a interpello 11 maggio 2021, nn. 332, 333 e 334*

---

## Servizio di mensa aziendale

---

Nell'ambito del servizio di mensa aziendale, **è possibile emettere fatture elettroniche via SdI** in alternativa alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri e, conseguentemente, godere, in presenza degli altri requisiti normativamente previsti, della riduzione dei termini

di decadenza degli accertamenti. Si potrà, invece, avere un addebito trimestrale e una fattura differita "trimestrale" che documenti l'operazione.

*Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 11 maggio 2021, n. 331*

---

## Riscatto della posizione per incentivo all'esodo

---

Il riscatto della posizione individuale richiesto da coloro che aderiscono all'accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del decreto Agosto, **può ricondursi alle ipotesi di riscatto parziale** della disciplina della previdenza complementare.

*Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 11 maggio 2021, n. 330*

---

## Bollo di 16 euro anche per attestazioni ai medici

---

**Imposta di bollo di 16 euro** per ogni foglio, anche nell'ipotesi in cui l'ASL rilasci al medico che ne ha fatto richiesta un atto necessario allo svolgimento dell'istruttoria finalizzata ad appurare il diritto del medico interessato a percepire l'indennizzo dalla compagnia assicurativa con la quale il medico stesso ha volontariamente stipulato il contratto di assicurazione. In tale caso, non è applicabile l'art. 26 della Tariffa, parte II, che prevede l'applicazione dell'imposta in caso d'uso, per i "*Documenti, elenchi, ruoli, matricole e simili relativi all'esercizio di mestieri, arti o professioni*".

*Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 11 maggio 2021, n. 329*

---

## Rimborso spese a dipendenti in smart working

---

In tema di rimborso spese a dipendenti in *smart working*, al fine di non fare concorrere il rimborso spese alla determinazione del reddito di lavoro dipendente, occorre adottare un criterio analitico che permetta di determinare, **per ciascuna tipologia di spesa** (quale, ad esempio, l'energia elettrica, la connessione internet, ecc.), **la quota di costi risparmiati dalla società** che, invece, sono stati sostenuti dal dipendente, in maniera tale da potere considerare la stessa quota (in valore assoluto) di costi rimborsati a tutti i dipendenti riferibile a consumi sostenuti nell'interesse esclusivo del datore di lavoro.

*Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 11 maggio 2021, n. 328*

---

## Delocalizzazione estera di compendio aziendale

---

Qualora oggetto di delocalizzazione all'estero sia un compendio aziendale, anche se costituito prevalentemente da partecipazioni, il **regime PEX** astrattamente applicabile alle partecipazioni ricomprese nel compendio **non trova applicazione**. Nei casi di cessione del compendio aziendale, comprensivo anche di partecipazioni, il corrispettivo percepito per la cessione costituisce un valore riferito all'azienda intesa come unitario complesso di beni da cui origina una plusvalenza che non si può identificare con quella relativa alla cessione delle partecipazioni che ne fanno parte.

*Agenzia delle Entrate, principio di diritto 11 maggio 2021, n. 10*

---

## Fondi UE/SEE: esenzione sui dividendi

---

Sui dividendi distribuiti da società residenti dal 1° gennaio 2021 ai Fondi istituiti in uno Stato UE (Paesi Bassi) con società di gestione, fiscalmente residente nei Paesi Bassi, che è soggetta a forme di vigilanza ai sensi della direttiva AIFM, **non deve essere applicata la ritenuta alla fonte** prevista dal primo periodo del comma 3 dell'art. 27 del D.P.R. n. 600/1973.

*Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 11 maggio 2021, n. 327*

---

## Istanza dell'acquirente e nota iscrizione al PRA

---

Anche l'istanza dell'acquirente del veicolo, redatta separatamente dalla nota di iscrizione al PRA, rientra tra gli atti e documenti per i quali - su richiesta degli interessati - **può essere consentito il pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale**. A tale fine, è possibile presentare istanza alla competente Direzione Provinciale delle Entrate per integrare l'autorizzazione al pagamento dell'imposta in modo virtuale già rilasciata, avendo cura di indicare il numero presuntivo delle istanze dell'acquirente presentate su modulo a parte e soggette all'imposta di bollo, che potranno essere ricevute durante l'anno.

*Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 11 maggio 2021, n. 326*

---

## Proroga delle concessioni: obbligo di denuncia

---

La proroga delle concessioni ai sensi e per gli effetti del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020) fa sorgere in capo alle parti l'obbligo di denuncia della proroga della concessione, **al fine di assolvere l'obbligo di pagamento della relativa imposta di registro** commisurata sul nuovo periodo di durata dell'atto concessorio. Anche la proroga della concessione costituisce un evento che dà luogo a ulteriore liquidazione dell'imposta.

*Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 10 maggio 2021, n. 325*

---

## Riders: imposta di bollo virtuale

---

Se la società che fornisce servizi nell'ambito del *food delivery* emette la fattura per conto dei *riders* forfetari ovvero ricevuta per conto dei *riders* occasionali, può ritenersi integrata la qualifica di "soggetto interessato" a presentare istanza volta a ottenere l'autorizzazione al pagamento in modo virtuale dell'imposta di bollo. La società può, pertanto, presentare tale istanza.

*Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 10 maggio 2021, n. 324*

---

## Credito R&S 2021 per progetti avviati ante 2021

---

La disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, *design* e innovazione estetica, così come prorogata con le modifiche apportate con la legge di Bilancio 2021, si applica anche ai progetti di ricerca avviati nei **periodi d'imposta precedenti, i cui relativi costi ammissibili risultano sostenuti a partire dal 2021**.

*Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 10 maggio 2021, n. 323*

---

## Bonus per adeguamento ambienti di lavoro

---

Rientrano tra le spese agevolabili con il bonus per l'adeguamento degli ambienti di lavoro tutti i costi relativi a interventi effettuati sulle strutture esistenti, per i quali risulti dimostrabile (in termini di relazione causa-effetto) che la relativa realizzazione risulti **funzionale al rispetto delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del Covid-19** e sempre che le spese sostenute rispettino criteri di effettività, pertinenza e congruità, considerati la tipologia di attività svolta e i luoghi in cui la stessa viene posta in essere.

*Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 10 maggio 2021, n. 322*

---

## Edilizia residenziale pubblica: superbonus

---

E' possibile accedere al superbonus per gli oneri di progettazione e le altre spese professionali **sostenuti dall'ente Gestore del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica**. La detrazione spetta per gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi. Non possono rientrare tra le spese che danno diritto al Superbonus gli oneri riconducibili alla gestione dei lavori, anche di natura non ordinaria (straordinaria), relativi alle attività svolte in adempimento del mandato ricevuto in relazione alla gestione di un condominio oppure di edifici residenza pubblica.

*Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 10 maggio 2021, n. 321*

---

## Superbonus per case antisismiche

---

In tema di case antisismiche, se la società non è qualificabile come impresa di costruzioni, gli acquirenti degli immobili oggetto degli interventi non possono fruire del superbonus. Non è necessario che l'impresa esegua direttamente i lavori di miglioramento sismico, bensì è possibile che tali lavori siano commissionati ad altra impresa esecutrice. Tuttavia, è necessario che l'impresa appaltante **sia titolare del titolo abilitativo** necessario alla realizzazione dei lavori finalizzati al miglioramento sismico e che sia un'impresa astrattamente idonea a eseguire tali lavori.

*Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 10 maggio 2021, n. 320*

---

## Piano attestato: sopravvenienza attiva

---

La finalità della disciplina della riduzione dei debiti dell'impresa a seguito della pubblicazione nel Registro delle imprese di piani attesati è di riconoscere al soggetto che versa in uno stato di difficoltà un beneficio fiscale legato alla riduzione di debiti derivanti da procedure di risanamento di imprese in crisi, che **esclude parzialmente dall'imposizione la sopravvenienza attiva** conseguente all'attuazione del Piano attestato pubblicato nel Registro delle imprese, volto alla prosecuzione dell'attività.

*Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 10 maggio 2021, n. 319*

---

---

## Super sismabonus e superbonus: agevolazione

---

Gli acquirenti degli immobili demoliti e ricostruiti **non potranno beneficiare del superbonus** nel caso in cui le unità immobiliari oggetto degli interventi appartengano alla categoria catastale A/1. Con il super sismabonus, è stata introdotta una modifica al sismabonus sostituendo le percentuali detraibili ivi previste con un'unica percentuale pari al **110%**, con la conseguenza che - in relazione all'ambito soggettivo previsto dal comma 9 dell'art. 119 del decreto Rilancio - nel periodo di valenza indicato nell'art. 119 medesimo non sussisterebbe la possibilità di scegliere quale agevolazione applicare.

*Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 10 maggio 2021, n. 318*

---

## Soci di società di persone: ritenute

---

I soci o associati alle società e associazioni di cui all'art. 5 del TUIR possono acconsentire in maniera espressa a che le ritenute che residuano, una volta operato lo scomputo dal loro debito IRPEF, **siano utilizzate dalla società o associazione**, sicché il credito a esse relativo, inevitabilmente maturato dalla società o associazione per assenza di imposta a debito, possa essere dalle stesse utilizzato in compensazione per i pagamenti di altre imposte e contributi attraverso il modello F24.

*Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 10 maggio 2021, n. 317*

---

## Riporto delle perdite fiscali: scissione

---

In tema di riporto delle perdite fiscali, anche in caso di scissione è **possibile disapplicare la normativa sui limiti al riporto delle perdite pregresse**, se la società scissa e la società beneficiaria non sono qualificabili come "bare fiscali". In un'ottica antielusiva, in linea generale i requisiti minimi di vitalità economica devono sussistere non solo nel periodo precedente a quello in cui è stata deliberata la fusione, bensì devono continuare a permanere fino al momento in cui la fusione viene attuata.

*Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 10 maggio 2021, n. 316*

---

## Fabbricati gruppo D e piattaforme marine

---

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha aggiornato i coefficienti ai fini dell'applicazione dell'IMU sui fabbricati appartenenti al gruppo catastale D non accatastati e dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine - IMPI, dovute per l'anno 2021. La misura del coefficiente per l'anno 2021 resta confermata a **1,01**.

*MEF, D.M. 7 maggio 2021, in corso di pubblicazione*

---

## IMPRESA

### Ammortamenti sospesi e deduzione fiscale

---

I soggetti che redigono il bilancio sulla base dei principi contabili nazionali relativamente all'esercizio in corso al 15 agosto 2020, i quali si avvalgono della deroga di cui all'art. 60, comma 7-bis, del D.L. n. 104/2020, non imputando, in tutto o in parte, nel conto economico, le quote di ammortamento delle

immobilizzazioni, **hanno la facoltà, ma non l'obbligo**, di dedurre fiscalmente le quote di ammortamento non imputate in bilancio.

*AIDC, Norma di comportamento 10 maggio 2021, n. 212*

## LAVORO

### Vaccinazione anti Covid in azienda al via

L'INAIL ha reso disponibile online il **documento tecnico operativo aggiornato per la vaccinazione in azienda**. La somministrazione riguarderà tutti i lavoratori interessati, con qualsiasi tipologia di contratto, e potrà avvenire in azienda, presso strutture sanitarie private e, nei casi previsti, in quelle dell'Istituto stesso. Il protocollo condiviso per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus all'interno delle imprese tiene conto dei vari provvedimenti adottati negli ultimi mesi. I costi sono a carico del datore di lavoro, con la sola eccezione della fornitura del vaccino, che resta a carico dell'ASP.

*INAIL, Documento tecnico operativo per l'avvio delle vaccinazioni 15 maggio 2021*

### Contributi artigiani e commercianti 2021: prima rata slitta al 20 agosto

L'INPS comunica che il termine ordinario per il **versamento** della prima rata dei contributi oggetto di tariffazione 2021, avente scadenza originaria il 17 maggio 2021, è prorogato al **20 agosto**. Il differimento del termine si è reso necessario al fine di recepire quanto dettato dalla Legge di Bilancio 2021, che dispone l'**esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale** dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle gestioni autonome speciali dell'INPS e alle casse previdenziali professionali autonome, che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo lordo imponibile ai fini IRPEF non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019.

*INPS, messaggio 13 maggio 2021, n. 1911*

### Lavoro a termine: lavoratori in forza al 23 marzo

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro interviene con dei chiarimenti riguardanti il lavoro a tempo determinato, proponendo una logica interpretazione estensiva delle **deroghe** alla disciplina ordinaria di tale tipologia contrattuale. Viene chiarito, infatti, che le previsioni riguardanti la possibilità di rinnovo o la proroga di contratti a termine, relativi a lavoratori in forza presso aziende che fruiscono degli strumenti di integrazione salariale previsti dalla normativa emergenziale Covid-19, riguardano una platea di lavoratori definita in base all'applicabilità dei vari decreti che si sono susseguiti dal Cura Italia in poi.

*Ispettorato Nazionale del Lavoro, nota 12 maggio 2021, n. 762*

### REDEST 2021: campagna aperta dall'11 maggio

L'INPS ufficializza l'apertura della Campagna REDEST 2021, relativa al **periodo d'imposta 2020**. Come ogni anno, la procedura è accessibile in ambiente internet per i Patronati e i Consolati attraverso le pagine loro dedicate sul portale

istituzionale, e in ambiente intranet, per le Strutture dell'Istituto, nell'area Processi "Assicurato pensionato" - "Campagna RedEst."  
*INPS, messaggio 12 maggio 2021, n. 1900*

---

## Decreto Covid-19 in G.U.

---

La legge di conversione del decreto recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del Covid-19 e per il **sostegno dei lavoratori con figli minori in DAD** o in quarantena approda in *Gazzetta Ufficiale*. Confermati i criteri di attribuzione del **colore alle Regioni**: il colore sarà assegnato sulla base del numero dei contagi in rapporto alla popolazione. Nei casi di **sospensione delle attività scolastiche** o di infezione o quarantena dei figli, i genitori lavoratori dipendenti possono usufruire di congedi parzialmente retribuiti. Inoltre, per i lavoratori autonomi, le forze del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, le forze dell'ordine e gli operatori sanitari, è possibile optare per un **contributo per il pagamento di servizi di baby sitting**.

*Legge 6 maggio 2021, n. 61 (G.U. 12 maggio 2021, n. 112)*

---

## Indennità straordinaria lavoratori della Campania

---

L'INPS fornisce istruzioni procedurali utili alla richiesta e all'erogazione dell'indennità, pari all'ultima mobilità ordinaria percepita, spettante ai lavoratori della Regione Campania che hanno **cessato la mobilità ordinaria dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016**. L'Istituto riepiloga anche i **requisiti dei beneficiari e gli importi erogabili** a tale titolo.

*INPS, circolare 10 maggio 2021, n. 76*

---

## Artigiani e commercianti: dati per contribuzione

---

L'INPS fornisce istruzioni integrative con riferimento alla contribuzione dovuta da artigiani e commercianti per l'anno 2021. I **dati necessari per il versamento della contribuzione 2021** sono disponibili sul **portale istituzionale**. A tale fine, è possibile accedere, direttamente con le proprie credenziali personali o tramite un intermediario delegato attraverso al percorso "*Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti*", Sezione "*Posizione assicurativa*", "*Dati del modello F24*".

*INPS, messaggio 10 maggio 2021, n. 1861*

---

## Società ed enti sportivi: ripresa dei versamenti

---

L'INPS fornisce specifiche istruzioni utili alla gestione della sospensione Covid-19 di adempimenti e versamenti contributivi spettante alle federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva e alle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. La ripresa dei versamenti dei contributi sospesi deve avvenire entro il **termine del 30 maggio 2021** in unica soluzione oppure in ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi.

*INPS, messaggio 10 maggio 2021, n. 1860*

---

## Lavoratori impatriati: regime fiscale agevolato

---

I Consulenti del Lavoro esaminano il nuovo regime impatriati e le modifiche apportate dai provvedimenti che si sono susseguiti. Oltre a un' **analisi comparativa delle disposizioni** nelle diverse norme, semplificata attraverso una tabella, l'approfondimento ricorda i **requisiti** necessari per accedere al *bonus* ed entra nel dettaglio delle **criticità** dettate dalla **proroga dell'incentivo** disposta dalla legge di Bilancio 2021 e resa operativa dall'Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 3 marzo e la risoluzione del 15 aprile 2021.

*Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, approfondimento 10 maggio 2021*

---

## Esonero Covid pesca e agricoltura 2020: proroga

---

L'INPS ufficializza il **differimento del termine di presentazione delle domande di esonero** di cui all'art. 222, comma 2, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, per l'aggiornamento del modulo utile per l'inoltro dell'istanza. Al beneficio possono accedere i datori di lavoro che operano nelle **filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura** e superare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

*INPS, messaggio 7 maggio 2021, n. 1850*

---

## Sospensione e riduzione dei premi assicurativi

---

L'INAIL prende in esame la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria per le **federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche**. L'Istituto comunica anche l'apertura dei servizi Alpi online e Riduzione per prevenzione.

*INAIL, istruzioni operative 6 maggio 2021*

## AGENDA

Scadenze dal 20 maggio al 3 giugno 2021

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi sia dell'art. 2963 c.c., sia dell'art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell'art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.

Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line, sul Sito Ipsoa, clicca su Scadenze.

DATA	OGGETTO	VERIFICA
	<b>MAGGIO 2021</b>	
<b>giovedì 20</b>	Comunicazione tax crediti pagamenti elettronici	
	Comunicazioni obbligatorie somministrati	
	Enasarco - Versamento contributi	
<b>martedì 25</b>	Enpaia - Denuncia e versamento contributi	
	Presentazione degli elenchi riepilogativi cessioni intracomunitarie per operatori con obbligo mensile e dati statistici acquisti e cessioni	
<b>venerdì 28</b>	Termine presentazione istanza fondo perduto decreto Sostegni	
<b>lunedì 31</b>	Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA	
	INPS - Denuncia mensile retributiva e contributiva (UNIEMENS individuale)	
	INPS - Domanda di autorizzazione per differimento degli adempimenti contributivi per ferie collettive	
	Libro unico lavoro	
	Presentazione degli elenchi Intra 12 e versamento	
	Presentazione denuncia dell'imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi ed accessori incassati	
	Proroga cartelle di pagamento ed avvisi di accertamento - Prorogata al 30 giugno 2021	
	Ravvedimento entro 30 giorni dal termine di versamento degli acconti delle imposte risultanti dalla dichiarazione Redditi 2020 ed IRAP 2020	
	Registrazione contratti di locazione e versamento dell'imposta di registro	
	Termine comunicazione delle spese per l'adeguamento degli ambienti di lavoro	

	Trasmissione delle certificazioni da parte dei sostituti d'imposta entro 60 giorni dal termine ordinario	
	Versamento contributi FASI	
	Versamento contributi sospesi per emergenza coronavirus - Settore sport	
	Versamento rateale definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento	
	Versamento rateale definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (cd. rottamazione-ter)	
	Versamento rateale definizione agevolata delle controversie tributarie	
	Versamento trimestrale imposta di bollo fatture elettroniche	
	<b>GIUGNO 2021</b>	
<b>martedì 1</b>	Ravvedimento sprint relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile	